



gli Ordini di servizio menzionati nel decreto impugnato, il Consiglio di Stato ha così motivato: nel terzo e nel quarto motivo i ricorrenti si dolgono che col decreto impugnato sia stata tolta efficacia agli Ordini di Servizio relativi alla determinazione delle indennità loro dovute, di guiso che, venuto meno il titolo in base al quale esse erano state corrisposte, dovrebbero restituirle integralmente, perdendo anche quella parte che in ogni caso sarebbe loro spettata in base alle normali disposizioni.

La fatta preoccupazione è infondata. Gli Ordini di servizio sono stati dichiarati privi di efficacia in quanto è stato ritenuto che con essi fossero state legittimamente apportate modificazioni alle norme regolatrici del trattamento economico del personale. Queste, pertanto, devono avere piena applicazione a favore dei ricorrenti, indipendentemente dalla precisa disposizione contenuta nell'art. 17, ultimo comma del D. L. S. 27 luglio 1944, n. 159, in base alla quale non potrebbe in alcun caso essere riconosciuto ai ricorrenti